

Nel caso di conflitto tra differenti disposizioni della disciplina di gara deve essere privilegiata l'opzione interpretativa che consente la più ampia partecipazione. Considerare utile solo l'attività svolta nel periodo prossimo alla gara costituirebbe una scelta sproporzionata e inutilmente restrittiva quando non siano indicate ragioni che inducono a ritenere non più idonea l'esperienza acquisita precedentemente. Ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza quinquennale non è necessario, in mancanza di un'espressa disposizione in senso contrario, che ogni singola attività rientrante nell'oggetto dell'appalto sia stata svolta per 5 anni. Nel giudizio sull'esperienza la stazione appaltante, se non si è data regole più stringenti nella *lex specialis*, può certamente effettuare una ponderazione delle diverse attività praticate dai concorrenti, trascurando quelle marginali e focalizzando la propria attenzione su quelle che rivestono maggiore importanza. Allo stesso modo può considerare irrilevante il mancato svolgimento di alcune attività se nel complesso risultino espletate quelle che costituiscono la parte più impegnativa dell'appalto da aggiudicare. Nell'interpretazione di clausole di questo tipo deve sempre essere favorita la massima partecipazione, che a sua volta è una condizione per assicurare l'effettiva competizione nel mercato, e corrispettivamente deve essere dato il minimo rilievo alle formalità non necessarie. La dimostrazione dell'affidabilità dei concorrenti per mezzo dell'esperienza pregressa non può infatti trasformarsi in una rendita di posizione per i soggetti economici che abbiano avuto rapporti continuativi con le stazioni appaltanti o che, specialmente nei settori dove la concorrenza è minore, abbiano avuto la possibilità di occupare per più tempo le poche nicchie di mercato disponibili.